

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 7 giugno 1993, n. 6348.

Non sussiste la situazione di incompatibilità ex articolo 3, primo comma, numero 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154, quando il pagamento della sanzione amministrativa è venuto meno a seguito di revoca o annullamento del provvedimento da parte dell'amministrazione. La reviviscenza del debito, con conseguente determinarsi della causa di incompatibilità, è possibile solo per successivo annullamento dell'atto caducatorio in sede di giudizio amministrativo, non essendo sufficiente la disapplicazione del provvedimento di revoca o di annullamento da parte del giudice ordinario.

Omissis.

1. Con i primi tre motivi della impugnazione, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, lamenta in sostanza il ricorrente che la Corte di merito - nel sindacare (escludendola) la legittimità del su riferito provvedimento amministrativo di autotutela, al fine di ritenere la sussistenza del debito (del R. ... nei confronti del Comune), discendente dall'ordinanza e dall'ingiunzione con quell'atto annullate, ed appunto integrante la causa di incompatibilità (sub art. 3 n. 6, legge n. 154 del 1981), per cui è stata dichiarata la decadenza dell'eletto - abbia esorbitato dalla sfera dei poteri cognitivi e decisorii attribuiti al giudice ordinario nei confronti della P.A., ed invaso il campo riservato alla giurisdizione amministrativa.

Ne risulterebbero, in particolare, così violati gli artt. 4, 5 della legge fondamentale n. 2248 del 1865 in quanto, nella fattispecie, non sussistevano i presupposti per la disapplicazione dell'atto amministrativo: che si è preteso, invece, di esercitare nei confronti di un provvedimento "completamente estraneo alla vicenda dell'elezione"; e con l'inammissibile risultato, per di più, di imporre un facere all'amministrazione (onde l'ulteriore violazione dell'art. 2 legge cit.) "e precisamente il facere consistente nell'agire per la riscossione del proprio credito...che il giudice ordinario ha fatto risorgere".

2. A questi rilievi hanno per altro, opposto i resistenti - dopo ampia e articolata analisi dell'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo (anche alla luce della giurisprudenza, diffusamente richiamata, di questa Corte) - che nella specie, proprio entro e non oltre, l'ambito di tale potere di disapplicazione, riconosciuto al G.O., aveva in realtà operato la Corte salernitana: in quanto essa "non ha proceduto affatto all'annullamento od alla modifica dell'atto ritenuto illegittimo, non ne ha travolto il contenuto, né ha infirmato i rapporti in essere tra il Comune ed il R. ..., in relazione ai quali l'eventuale giudicato derivante dall'esito del giudizio in esame non potrà spiegare efficacia esterna, ma si è limitata a precludere l'operatività del menzionato provvedimento, incidendo semplicemente sui suoi effetti negativi in ordine alla questione di diritto soggettivo sub iudice".

Cosicché non vi sarebbe la denunciata invadenza del giudice ordinario in un rapporto (quello debitorio tra il R. ... ed il Comune) estraneo alla questione oggetto di causa, "costituendo invece proprio l'esame di detto rapporto obbligatorio il punto focale della causa di incompatibilità e, quindi, l'elemento assorbente del thema decidendum, per la cui soluzione il giudice di merito non poteva prescindere dalla cognizione incidentale della legittimità o meno di tutti quegli atti amministrativi adottati dal Comune, successivamente all'insorgenza della causa di incompatibilità, intesi a modificare il rapporto stesso e quindi suscettibili di incidere sull'oggetto stesso della causa".

3. Osserva ora il Collegio - sul punto della disapplicabilità dell'atto amministrativo ex artt. 4, 5 della legge n. 2248 del 1865 che, fin dalla prima fase di merito, ha costituito il tema centrale del giudizio (finendo anche con l'alterarne la corretta prospettiva di lettura) - che può in effetti convenirsi con i resistenti che, nella fattispecie considerata, non sussistevano, in linea di principio, ostacoli alla cognizione incidentale del provvedimento (di c.d. revoca) in questione.

E ciò sia in relazione al collegamento innegabile tra la vicenda debitoria e quella elettorale del R. ..., sia in relazione alla consistenza (di diritto soggettivo) della posizione indirettamente incisa da quell'atto.

Mentre il fatto che detto provvedimento risulti invocato a propria difesa dal convenuto e non dagli attori neppure è incompatibile con lo schema della disapplicazione (cfr. 339/80).

4. Gli è però che - pur ammessa in tesi la verifica di legittimità della c.d. revoca di cui si discute - da essa non possano però in ogni caso conseguirne le implicazioni che i giudici di merito ne hanno tratto in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 3 n. 6, legge n. 154 del 1981, nei confronti del R. ...

Un punto fermo - anche per espressa ammissione, come si è detto, dei resistenti - è che l'accertamento incidentale della eventuale illegittimità del provvedimento annullatorio lascerebbe inalterato il rapporto

sostanziale debitore PA, nel senso che tale accertamento non potrebbe certo far rivivere la posizione debitoria, che lo stesso creditore pubblico ha così cancellato.

Ciò cui invece unicamente può condurre un tale accertamento è a ritenere l'atto di annullamento tamquam non esset e conseguentemente, l'ingiunzione (annullata) ut tamquam esset ai fini del giudizio elettorale.

Ma questa esistenza virtuale della posizione debitoria non può far scattare la causa di incompatibilità che si denuncia, che è viceversa legata all'esistenza effettiva di un debito "liquido ed esigibile" dell'eletto verso l'ente, e per il quale il debitore sia stato altresì messo in mora.

Vale a dire che, una volta che l'obbligazione del R... per il pagamento della sanzione amministrativa era comunque in concreto venuta meno in conseguenza della sua revoca/annullamento da parte della amministrazione creditrice, la reviviscenza del debito sarebbe stata a quel punto possibile solo per effetto di successivo annullamento dell'atto caducatorio, conseguibile nella sede (sua propria) del giudizio amministrativo.

Ed, in difetto di tale rimozione del provvedimento di secondo grado, il debito stesso, per effetto di quell'atto non (più) esistente non poteva attivare il meccanismo della decadenza per incompatibilità ex art. 3 n. 6, cit., per difetto del correlativo presupposto fatturale: e cioè appunto per l'inesistenza di un debito liquido esigibile ed inadempito dell'eletto nei confronti del Comune.

Ed è sotto questo profilo (che il ricorrente, se pur indirettamente, non ha mancato comunque di adombrare) che la complessa censura sin qui esaminata merita di essere accolta.

5. Restano di conseguenza assorbiti gli ulteriori mezzi (4° - 7) dell'impugnazione.

Omissis.